



Bruxelles, 28.4.2020
COM(2020) 169 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e
prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE**

Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19

Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE

Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19

1. Introduzione e contesto

Il grave shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 e le eccezionali misure di contenimento stanno avendo un enorme impatto sull'economia, sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda. Le imprese devono far fronte a turbative delle catene di approvvigionamento, alla chiusura temporanea e al calo della domanda, mentre per le famiglie si profila la disoccupazione e la riduzione del reddito.

La fase più acuta della contrazione economica sarà avvertita nei prossimi mesi. Occorre sostenere le famiglie e le imprese solvibili per consentire loro di far fronte al rallentamento dell'attività economica e alla conseguente carenza di liquidità.

1.1. Il ruolo delle banche nell'attenuazione dell'impatto economico della Covid-19

Diversamente dalla crisi finanziaria mondiale, lo shock economico causato dalla pandemia di Covid-19 non ha avuto origine nel settore bancario o nel sistema finanziario nel suo complesso. Le banche dell'UE sono oggi molto più resilienti di quanto non lo fossero nel 2008. I coefficienti patrimoniali e le riserve di liquidità delle banche sono migliorati in modo significativo e sono diminuiti la leva finanziaria e la dipendenza dal finanziamento a breve termine. Le prove di stress effettuate dall'Autorità bancaria europea (ABE) hanno dimostrato che il settore bancario dell'UE è adeguatamente resiliente per resistere ad una grave recessione in una vasta gamma di scenari. Nel frattempo il sistema finanziario nel suo complesso ha fatto fronte adeguatamente alle condizioni di stress legate alla crisi dovuta alla Covid-19.

La solidità di cui godono dovrebbe consentire alle banche dell'Unione di avere un ruolo chiave nella gestione dello shock economico dovuto alla Covid-19 e nei preparativi per una rapida ripresa, anche se le banche risentiranno inevitabilmente delle difficoltà incontrate dalla clientela e dell'accresciuta volatilità dei mercati finanziari. Le banche possono svolgere detto ruolo preservando i flussi di credito verso i clienti più colpiti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

Le autorità e gli organismi pubblici dell'Unione, degli Stati membri e a livello internazionale hanno reagito con rapidità e determinazione per adottare le misure necessarie per consentire alle banche di far arrivare in modo efficace i finanziamenti alle imprese e alle famiglie.

- Le banche centrali hanno intensificato il sostegno alla liquidità delle banche al fine di agevolare l'erogazione di prestiti bancari ai soggetti più colpiti dalla crisi dovuta alla Covid-19, oltre a espandere i loro programmi di acquisto di attività al fine di garantire condizioni di finanziamento ancora più favorevoli per tutti i settori dell'economia.
- Le autorità di vigilanza bancaria nell'UE hanno fornito capitali, liquidità e sostegno operativo temporanei alle banche per consentire loro di continuare a svolgere il proprio ruolo nel finanziamento dell'economia reale in un contesto più difficile¹. Inoltre, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha annunciato il rinvio di un anno del termine concordato a livello internazionale per l'attuazione delle norme finali di Basilea III², in modo da consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di disporre di maggiore capacità operativa, e ha deciso di concedere alle banche maggiore flessibilità nell'introduzione graduale del trattamento normativo della contabilità delle perdite attese su crediti, per limitare l'impatto sul loro capitale regolamentare³.
- La Commissione europea, nell'ambito della risposta coordinata dell'UE per contrastare l'impatto economico della crisi causata dalla Covid-19⁴, ha utilizzato tutta la flessibilità concessa dai quadri normativi relativi agli aiuti di Stato⁵ e al patto di stabilità e crescita⁶, per consentire agli Stati membri di dare una risposta di bilancio determinata e coordinata. Grazie a questa flessibilità gli Stati membri hanno attuato misure di sostegno, in particolare sotto forma di garanzie pubbliche sui prestiti o di regimi di rinvio dei pagamenti ("moratoria"), che incentivano le banche a continuare a concedere prestiti nell'attuale situazione di incertezza e allentano nell'immediato la pressione finanziaria sulle imprese e sulle famiglie.

Queste ampie misure monetarie, normative e fiscali mettono a disposizione delle banche le risorse e la flessibilità necessarie per sostenere l'economia dell'UE nel corso della crisi dovuta alla Covid-19. Le banche devono ora utilizzare il capitale e la liquidità che sono stati liberati per far arrivare i fondi alle imprese e alle famiglie direttamente colpite dall'improvvisa contrazione dell'attività economica, entro i limiti di una condotta solida sotto

¹ Cfr., ad esempio, le misure annunciate dalla BCE il 12 marzo, disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html>.

² Cfr. il comunicato stampa, del 27 marzo 2020, sull'annuncio dei governatori e capi della vigilanza del rinvio dell'attuazione di Basilea III per aumentare la capacità operativa delle banche e delle autorità di vigilanza nella risposta alla Covid-19, disponibile all'indirizzo: <https://www.bis.org/press/p200327.htm>.

³ Cfr. il comunicato stampa che annuncia che il Comitato di Basilea ha stabilito misure supplementari per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19, 3 aprile 2020, disponibile all'indirizzo: <https://www.bis.org/press/p200403.htm>.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo sulla risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 (COM(2020) 112 final del 13.3.2020).

⁵ Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (COM(2020)1863 final del 19.3.2020), modificato dal COM(2020)2215 final del 3.4.2020.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (COM(2020) 123 final del 20.3.2020).

il profilo prudenziale. In questo modo, l'entità dei danni per l'economia dell'UE può essere contenuta e la ripresa sarà più rapida e più forte.

La Commissione riconosce e accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle banche per aiutare le famiglie e le imprese a superare questa crisi senza precedenti⁷. Data l'entità della crisi, ci si aspetta che il settore bancario e il sistema finanziario nel suo complesso si impegnino pienamente a sostegno della risposta in termini di politiche pubbliche. Le sfide economiche poste dalla pandemia di Covid-19 possono essere superate solo grazie ad una stretta cooperazione tra soggetti pubblici e privati. Nella risoluzione del 17 aprile⁸ il Parlamento europeo ha insistito sul ruolo proattivo del settore bancario nella crisi in corso, mentre nella dichiarazione⁹ adottata il 16 aprile i ministri delle Finanze dell'UE hanno invitato il settore bancario a sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla pandemia di Covid-19, al fine di garantire la continuità dell'attività.

1.2. Flessibilità nell'ambito del quadro normativo nel contesto della crisi causata dalla Covid-19

Il quadro normativo bancario prevede un ampio margine di manovra per le iniziative pubbliche e private intese a promuovere la continuità dei prestiti ai clienti colpiti dalla crisi dovuta alla Covid-19, mantenendo allo stesso tempo un approccio prudente. La Commissione incoraggia le banche ad avvalersi pienamente della flessibilità insita nelle vigenti norme contabili¹⁰ e prudenziali¹¹ per sostenere l'economia dell'UE nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19. L'applicazione delle misure di sostegno, concepite per coprire il fabbisogno di liquidità a breve termine, non dovrebbe di per sé comportare automaticamente un trattamento contabile o prudenziale più rigoroso, se la situazione finanziaria non si deteriora in altro modo.

Allo stesso tempo è fondamentale che le banche continuino a misurare i rischi in modo accurato, coerente e trasparente, in quanto ciò è necessario per monitorare gli effetti della crisi dovuta alla Covid-19 sull'economia dell'UE e rappresenta il fondamento di un settore bancario resiliente. Pertanto, le banche devono continuare a individuare le situazioni in cui i mutuatari possono trovarsi in difficoltà finanziarie tali da incidere sulla loro capacità di

⁷ In particolare, le banche e le associazioni bancarie nazionali hanno concesso dilazioni di pagamento dei canoni di locazione a favore delle famiglie vulnerabili, dei rimborsi dei prestiti e dei contratti di leasing a favore delle imprese e dei crediti al consumo a favore dei clienti colpiti dalla pandemia di Covid-19. Le banche hanno inoltre messo a disposizione immediata delle PMI e dei lavoratori autonomi ulteriori linee di credito e hanno anticipato le indennità di disoccupazione. Le banche hanno un ruolo fondamentale anche nel trattamento delle domande di prestiti agevolati concessi nel contesto della pandemia di Covid-19 e nell'erogazione degli stessi. Inoltre, le banche hanno aumentato il limite per i pagamenti elettronici, in modo da garantire pagamenti sicuri per i consumatori e gli esercenti.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616 (RSP)).

⁹ Dichiarazione dei ministri UE delle Finanze sul proseguimento dei prestiti bancari e sul mantenimento di un settore assicurativo ben funzionante nel contesto della pandemia di Covid-19, 16 aprile 2020.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9.

¹¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.

rimborsare a lungo termine i prestiti contratti. Le banche devono altresì continuare ad applicare standard solidi in materia di sottoscrizione e di conoscenza del cliente, come prescritto dalla normativa dell'UE.

1.3. Necessità di una risposta coordinata

Nella comunicazione su una risposta economica coordinata alla crisi dovuta alla Covid-19¹², la Commissione ha invitato le autorità prudenziali e contabili a specificare nel dettaglio le modalità per utilizzare al meglio la flessibilità insita nel vigente quadro normativo. L'Autorità bancaria europea (ABE)¹³, la vigilanza bancaria della Banca centrale europea (BCE)¹⁴, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)¹⁵ e il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB)¹⁶ hanno chiarito in che modo l'ampia flessibilità insita nei vigenti quadri contabili e prudenziali consenta di gestire in maniera solida e senza creare turbative le misure eccezionali adottate in risposta all'attuale situazione senza precedenti. La Commissione accoglie con favore anche le recenti dichiarazioni del Comitato di Basilea¹⁷ e dell'International Accounting Standards Board (IASB)¹⁸.

È indispensabile che tutte le autorità continuino ad agire in modo coordinato e coerente quando specificano le modalità di utilizzo della flessibilità insita nelle rispettive norme, al fine di garantire la massima chiarezza e condizioni di parità nel mercato unico. Il codice unico si applica a tutte le banche dell'UE e lo shock provocato dalla pandemia non dovrebbe comportare un'applicazione differenziata delle norme negli Stati membri. Ad esempio le garanzie o le moratorie sui pagamenti concesse nel contesto della pandemia di Covid-19 che presentano le stesse caratteristiche dovrebbero essere trattate allo stesso modo dalle autorità di vigilanza in tutta l'Unione. Garantire che la flessibilità delle norme si applichi in modo coerente contribuisce a preservare l'integrità del mercato unico, che è essenziale per avanzare verso una ripresa più rapida. La Commissione invita l'ABE a fare il punto su come le garanzie pubbliche concesse in risposta alla crisi causata dalla Covid-19 dovrebbero essere trattate ai fini dell'attenuazione dei rischi e a fornire, se del caso, ulteriori orientamenti.

Diverse misure di sostegno adottate dalle autorità nazionali e dall'UE hanno utilizzato in modo efficace la flessibilità insita nelle norme per massimizzare la capacità di prestito

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo sulla risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 (COM(2020) 112 final del 13.3.2020).

¹³ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19.

¹⁴ Cfr. il comunicato stampa, del 20 marzo 2020, sull'ulteriore flessibilità concessa alle banche dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta al coronavirus e le relative domande ricorrenti (FAQ).

¹⁵ Cfr. la dichiarazione dell'ESMA, del 25 marzo 2020, sulle implicazioni contabili della pandemia di Covid-19 sul calcolo delle perdite attese su crediti in conformità all'IFRS 9.

¹⁶ Cfr. la dichiarazione del CEAOB, del 25 marzo 2020, che evidenzia gli aspetti di grande importanza alla luce dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulla revisione dei bilanci.

¹⁷ Cfr. il documento del Comitato di Basilea, del 3 aprile 2020, sulle misure volte a riflettere l'impatto della pandemia di Covid-19.

¹⁸ Cfr. la dichiarazione dello IASB, del 27 marzo 2020, sull'IFRS 9 e sulla pandemia di Covid-19, in relazione alla contabilità delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, alla luce dell'attuale incertezza dovuta alla pandemia di Covid-19.

delle banche. Le autorità di vigilanza hanno consentito alle banche di utilizzare temporaneamente liquidità e riserve di capitale, mentre le autorità nazionali designate hanno allentato diversi obblighi macroprudenziali in materia di riserve di capitale, e in tal modo hanno di fatto liberato da vincoli regolamentari un ingente importo di capitali. Si tratta di misure di sostegno positive, che riflettono la logica alla base delle riserve prudenziali di capitale e l'importanza di favorirne la messa a disposizione per consentirne l'utilizzo in caso di necessità. Le banche dovrebbero utilizzare le riserve di capitale per continuare a concedere prestiti all'economia reale, e i mercati non dovrebbero stigmatizzarne l'utilizzo nelle attuali circostanze. La Commissione incoraggia il CERS a coordinare un approccio a livello dell'UE per quanto riguarda l'uso delle riserve macroprudenziali sia in fase di crisi che di ripresa.

Per garantire che le banche possano svolgere il loro ruolo chiave nel sostegno all'economia dell'UE durante la crisi dovuta alla Covid-19, la presente comunicazione conferma la flessibilità evidenziata dall'ABE¹⁹, dalla BCE²⁰, dall'ESMA²¹ e dal CEAOB²², nonché dal Comitato di Basilea²³ e dallo IASB²⁴, così da garantire la massima certezza possibile in materia nell'attuale frangente. La presente comunicazione ricorda i principali elementi degli orientamenti formulati dalle predette autorità, allo scopo di rafforzare l'impegno comune a favore di un'applicazione coerente e concertata della flessibilità insita nel quadro normativo dell'Unione (sezioni 2 e 3). La comunicazione sottolinea inoltre il ruolo fondamentale che il settore bancario dell'UE è chiamato a svolgere, assieme al settore pubblico, nel limitare l'impatto economico della crisi dovuta alla Covid-19, nonché nel promuovere una ripresa rapida dopo la crisi, ed evidenzia i settori in cui le banche sono invitate ad agire in modo responsabile (sezione 4.). Infine, la comunicazione sottolinea la necessità di introdurre modifiche mirate ad aspetti specifici del quadro prudenziale per massimizzare la capacità delle banche di continuare a concedere prestiti alle imprese e alle famiglie, monitorando allo stesso tempo in che modo le banche utilizzano le risorse liberate per contribuire alla concessione di crediti bancari (sezione 5).

2. La flessibilità insita nell'IFRS 9 - *Strumenti finanziari*

Su richiesta del Financial Stability Board (Consiglio per la stabilità finanziaria, FSB) e del G20, lo IASB ha introdotto un approccio più lungimirante agli accantonamenti per

¹⁹ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19 e [gli orientamenti dell'ABE, del 2 aprile 2020, sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.](#)

²⁰ Cfr. le FAQ della vigilanza bancaria della BCE, del 20 marzo 2020 sulle misure di vigilanza della BCE in risposta al coronavirus e la lettera dalla vigilanza bancaria della BCE, del 1° aprile 2020, indirizzata agli enti significativi in merito all'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19).

²¹ Cfr. la dichiarazione dell'ESMA, del 25 marzo 2020, sulle implicazioni contabili della pandemia di Covid-19 sul calcolo delle perdite attese su crediti in conformità all'IFRS 9.

²² Cfr. la dichiarazione del CEAOB, del 25 marzo 2020, che evidenzia gli aspetti di grande importanza alla luce dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulla revisione dei bilanci.

²³ Cfr. il documento del Comitato di Basilea, del 3 aprile 2020, sulle misure volte a riflettere l'impatto della pandemia di Covid-19.

²⁴ Cfr. la dichiarazione dello IASB, del 27 marzo 2020, sull'IFRS 9 e sulla pandemia di Covid-19, in relazione alla contabilità delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, alla luce dell'attuale incertezza dovuta alla pandemia di Covid-19.

perdite su crediti ai sensi l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9. L'IFRS 9 rappresenta una risposta a uno degli insegnamenti tratti dall'ultima crisi finanziaria, quando molte banche si sono ritrovate con accantonamenti per perdite su crediti insufficienti per coprire le perdite dovute al default dei debitori. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che l'applicazione dell'approccio basato sulle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 comporterebbe automaticamente un aumento improvviso e significativo degli accantonamenti per perdite su crediti delle banche e che ciò, a sua volta, ridurrebbe la loro capacità di erogare prestiti alla clientela.

Il metodo delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 deve essere applicato con giudizio e flessibilità. Come indicato dallo IASB, le banche (e altre imprese) non dovrebbero applicare meccanicamente i metodi da loro attualmente utilizzati in materia di perdite attese su crediti per determinare l'importo degli accantonamenti in una situazione eccezionale come la crisi dovuta alla Covid-19. La Commissione si aspetta dalle banche che diano prova di giudizio e flessibilità entro i limiti dell'IFRS 9 per attenuare eventuali effetti indesiderati della crisi dovuta alla Covid-19 sugli accantonamenti per perdite attese su crediti delle banche senza pregiudicare la fiducia degli investitori.

Valutazione di un aumento significativo del rischio di credito

La valutazione da parte delle banche di un aumento significativo del rischio di credito (*significant increase in credit risk, SICR*) dovrebbe basarsi sulla durata di vita residua delle attività finanziarie interessate. Improvvisi aumenti puntuali della probabilità di default (*probability of default, PD*) causati dalla crisi dovuta alla Covid-19, che si prevede siano temporanei, non dovrebbero comportare un aumento significativo della PD lungo tutta la vita del credito. Pertanto, non dovrebbero ragionevolmente determinare un aumento significativo del rischio di credito rispetto alla PD prevista per i successivi dodici mesi.

Nel valutare il verificarsi di un SICR, le banche dovrebbero attribuire un peso adeguato a scenari basati su prospettive macroeconomiche stabili a lungo termine. L'IFRS 9 utilizza un riferimento temporale (la data di riferimento del bilancio) per valutare il verificarsi di un SICR. Dato il carattere senza precedenti della crisi dovuta alla Covid-19, per le banche è difficile ottenere informazioni sufficientemente ragionevoli e dimostrabili per elaborare scenari affidabili e indicativi degli sviluppi attesi per determinare il SICR. Invece di limitarsi semplicemente a estrapolare l'incertezza attuale sugli anni a venire, le banche dovrebbero dare un peso adeguato a scenari basati su prospettive macroeconomiche stabili a lungo termine, come raccomandato dalla BCE²⁵. In una lettera indirizzata agli enti significativi la BCE ha illustrato in che modo dovrebbero utilizzare le proiezioni macroeconomiche dei servizi della BCE per la valutazione del SICR e degli accantonamenti per perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9²⁶.

²⁵ Cfr. il comunicato stampa, del 20 marzo 2020, sull'ulteriore flessibilità concessa alle banche dalla vigilanza bancaria della BCE in risposta al coronavirus e le relative domande ricorrenti (FAQ).

²⁶ Cfr. la lettera della BCE, del 1° aprile 2020, indirizzata agli enti significativi in merito all'IFRS 9 nel contesto della pandemia da coronavirus (COVID-19).

Ricorso a moratorie e determinazione delle modifiche e del SICR

È improbabile che misure temporanee di sostegno connesse alla crisi dovuta alla Covid-19, quali le moratorie private o di legge, costituiscano "modifiche"²⁷ sostanziali ai sensi dell'IFRS 9. Le banche dovrebbero formulare giudizi quantitativi e qualitativi e tenere conto delle specifiche caratteristiche della moratoria, per stabilire se questa dia luogo a una "modifica" ai sensi dell'IFRS 9 o se la modifica sia "sostanziale" e comporti quindi l'eliminazione contabile del prestito. La Commissione concorda con la dichiarazione dell'ESMA secondo cui, se le misure di sostegno sono temporanee e correlate alla pandemia di Covid-19 e se il valore economico netto del prestito non ne risente in misura significativa, è improbabile che le modifiche siano sostanziali.

Non si dovrebbe considerare automaticamente che i prestiti abbiano subito un SICR semplicemente per il fatto che siano soggetti ad una moratoria privata o di legge. Con la moratoria viene fissata una nuova data a partire dalla quale sono calcolati i "giorni di scaduto" del creditore²⁸. La moratoria ha pertanto un impatto sulla presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni utilizzata per considerare un SICR, nonché per lo scaduto da più di 90 giorni per considerare il default del mutuatario. Tuttavia, i prestiti in bonis prima della crisi dovuta alla Covid-19 e che sono soggetti a una moratoria temporanea privata o di legge non si tradurrebbero automaticamente in accantonamenti significativamente più elevati per perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9.

Le dichiarazioni pubblicate dall'ABE e dall'ESMA il 25 marzo²⁹ hanno chiarito che le misure di sostegno non comportano automaticamente un SICR ai sensi dell'IFRS 9. Inoltre, il 27 marzo lo IASB ha pubblicato un documento sull'applicazione dell'IFRS 9 nel contesto della crisi dovuta alla Covid-19 che conferma la flessibilità insita nell'IFRS 9 e che fa esplicito riferimento alle dichiarazioni della BCE, dell'ABE e dell'ESMA³⁰. La Commissione concorda con le varie dichiarazioni delle autorità secondo cui, se le misure di sostegno sono temporanee e connesse alla crisi dovuta alla Covid-19, è improbabile che le modifiche siano sostanziali.

Utilizzo di garanzie sui prestiti e accantonamenti per perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9

Le garanzie sui prestiti non aumentano né riducono il rischio di default del mutuatario, ma riducono l'ammontare delle perdite su crediti nel caso in cui il default si verifichi realmente. Se un governo o un'altra entità fornisce garanzie sui prestiti bancari ai mutuatari, le banche devono tener conto di queste garanzie sui prestiti in sede di calcolo dell'importo

²⁷ Secondo la definizione di cui all'IFRS 9, paragrafo 5.4.3 (allegato del regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016).

²⁸ Cfr. gli orientamenti dell'ABE sull'applicazione della definizione di default, disponibili al seguente indirizzo: [https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/004d3356-a9dc-49d1-aab1-3591f4d42cbb/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20default%20definition%20\(EBA-GL-2016-07\).pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1597103/004d3356-a9dc-49d1-aab1-3591f4d42cbb/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20default%20definition%20(EBA-GL-2016-07).pdf).

²⁹ Cfr. <https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures> e https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf.

³⁰ Cfr. <https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/ifrs-9/ifrs-9-ecl-and-coronavirus.pdf?la=en>

delle perdite attese su crediti. Di conseguenza, l'importo delle perdite attese su crediti sarà inferiore, perché una parte delle perdite sarà coperta dalla garanzia.

Le banche dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulla determinazione delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9, comprese informazioni sugli scenari negativi. Le banche dovrebbero anche comunicare nelle note gli specifici principi contabili adottati in relazione alla crisi dovuta alla Covid-19. Tali informazioni consentono ai partecipanti al mercato di effettuare valutazioni informate sulle esposizioni delle banche al rischio di credito.

Nel loro lavoro di revisione contabile i revisori esterni dovrebbero tenere conto delle dichiarazioni rilasciate dal Comitato di Basilea, dall'ABE³¹, dall'ESMA³², dalla BCE³³, dallo IASB³⁴ e nella presente comunicazione. Ciò significa che nel redigere il loro parere di audit, dovrebbero tener conto dei giudizi formulati dalle banche e dell'uso da parte di queste ultime della flessibilità insita nell'IFRS 9 in linea con i predetti orientamenti. Un'analisi delle ulteriori ripercussioni della crisi dovuta alla Covid-19 sulla revisione legale dei bilanci in generale è inclusa nella dichiarazione del CEAOB³⁵.

Disposizioni transitorie del regolamento sui requisiti patrimoniali

Le banche sono incoraggiate ad applicare le disposizioni transitorie relative all'IFRS 9 che consentiranno di ridurre l'impatto dell'accantonamento per perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 sul capitale regolamentare delle banche³⁶. Il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) contiene disposizioni transitorie³⁷ che consentono alle banche di includere nel proprio capitale primario di classe 1 (CET1) gli eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti alla contabilità delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9³⁸. Dal secondo trimestre del 2018 solo il 56 % delle banche dell'UE si è avvalso delle disposizioni

³¹ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19 e [gli orientamenti dell'ABE, del 2 aprile 2020, sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.](#)

³² Cfr. la dichiarazione dell'ESMA, del 25 marzo 2020, sulle implicazioni contabili della pandemia di Covid-19 sul calcolo delle perdite attese su crediti in conformità all'IFRS 9.

³³ Cfr. le FAQ della vigilanza bancaria della BCE, del 20 marzo 2020 sulle misure di vigilanza della BCE in risposta al coronavirus e la lettera dalla vigilanza bancaria della BCE, del 1° aprile 2020, indirizzata agli enti significativi in merito all'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19).

³⁴ Cfr. la dichiarazione dello IASB, del 27 marzo 2020, sull'IFRS 9 e sulla pandemia di Covid-19, in relazione alla contabilità delle perdite attese su crediti ai sensi dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari*, alla luce dell'attuale incertezza dovuta alla pandemia di Covid-19.

³⁵ Cfr. la dichiarazione del CEAOB, del 25 marzo 2020, che evidenzia gli aspetti di grande importanza alla luce dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulla revisione dei bilanci.

³⁶ La BCE ha raccomandato a tutte le banche che rientrano nel suo mandato prudenziale di utilizzare le disposizioni transitorie e si è detta pronta a trattare tempestivamente tutte le domande ricevute in questo contesto (cfr. le FAQ sulle misure di vigilanza della BCE in risposta al coronavirus, 20 marzo 2020).

³⁷ Articolo 473 *bis* del CRR.

³⁸ Per un periodo di cinque anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) l'importo che le banche possono includere nel capitale primario di classe 1 diminuisce gradualmente. L'impatto potenziale sul capitale primario di classe 1 può essere ridotto del 70 % nel 2020, del 50 % nel 2021 e del 25 % nel 2022.

transitorie³⁹. Nella zona euro solo 34 delle banche soggette alla vigilanza diretta della BCE hanno utilizzato questa opzione. Le banche che nel 2018 hanno scelto di non utilizzare le disposizioni transitorie relative all'IFRS 9 potrebbero rivedere questa decisione, previa approvazione da parte della relativa autorità competente.

Le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto delle attuali circostanze eccezionali e dovrebbero trattare in modo tempestivo le domande delle banche di optare per l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dal CRR in relazione all'IFRS 9⁴⁰. Per limitare la possibile volatilità del capitale regolamentare che può verificarsi se la crisi dovuta alla Covid-19 dovesse tradursi in un aumento significativo delle perdite attese su crediti, il Comitato di Basilea ha approvato modifiche alle vigenti disposizioni transitorie. Queste modifiche consentirebbero di ridefinire il periodo transitorio di 5 anni e di adeguare la calibrazione delle disposizioni relative all'inclusione degli accantonamenti nel capitale primario di classe 1. La Commissione ha adottato oggi una proposta legislativa per recepire tali modifiche nel diritto dell'Unione⁴¹.

3. Flessibilità insita nelle norme prudenziali sulla classificazione dei crediti deteriorati

Le norme prudenziali sulla classificazione dei crediti deteriorati possono coprire le misure di sostegno quali le garanzie e le moratorie private o di legge. A tale riguardo, l'ABE⁴² e la BCE⁴³ hanno pubblicato dichiarazioni e formulato orientamenti allo scopo di fare chiarezza sulle modalità di gestione uniforme degli aspetti relativi i) alla classificazione dei prestiti in stato di default e ii) all'individuazione delle esposizioni oggetto di misure di concessione.

Uso delle garanzie e definizione di default

Le norme prudenziali non impongono alle banche di considerare che il debitore sia automaticamente in stato di default quando chiede l'attivazione di una garanzia. Mentre il CRR⁴⁴ impone di considerare se sia improbabile che, senza il ricorso alla garanzia, il debitore possa adempiere alle proprie obbligazioni, il ricorso ad una garanzia di per sé non determina la classificazione come in stato di default⁴⁵. Allo stesso tempo, la garanzia non impedisce che il debitore sia classificato come in stato di default. Indipendentemente

³⁹ Relazione dell'ABE relativa alle prime osservazioni sull'impatto e sull'attuazione dell'IFRS 9 da parte degli enti dell'UE, 20 dicembre 2018. Questo numero può essere cambiato nel frattempo, dato che le banche possono modificare una sola volta la decisione iniziale di applicare o di non applicare le disposizioni transitorie.

⁴⁰ Cfr. la raccomandazione dell'ABE nella sua dichiarazione del 25 marzo 2020. Il 20 marzo 2020 la BCE ha raccomandato a tutte le banche che rientrano nel suo mandato prudenziale di utilizzare le disposizioni transitorie e si è detta pronta a trattare in modo tempestivo tutte le domande ricevute in questo contesto.

⁴¹ Cfr. infra sezione 5. Monitoraggio e follow up.

⁴² Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19 e [gli orientamenti dell'ABE, del 2 aprile 2020, sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.](#)

⁴³ Cfr. le FAQ della vigilanza bancaria della BCE, del 20 marzo 2020 sulle misure di vigilanza della BCE in risposta al coronavirus e la lettera dalla vigilanza bancaria della BCE, del 1° aprile 2020, indirizzata agli enti significativi in merito all'IFRS 9 nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19).

⁴⁴ Articolo 178, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

⁴⁵ Cfr. anche le FAQ pubblicate dalla BCE il 20 marzo 2020.

dall'esistenza di una garanzia, la banca deve giudicare se il debitore sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

In questa fase della crisi dovuta alla Covid-19 molti debitori hanno temporaneamente difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni. Nel valutare le capacità del mutuatario di adempiere alle proprie obbligazioni, le banche dovrebbero tener conto delle prospettive a lungo termine del mutuatario, prestando attenzione alle situazioni in cui problemi temporanei potrebbero trasformarsi in difficoltà a più lungo termine e portare infine all'insolvenza.

Uso di moratorie sui pagamenti e definizione di misure di concessione e default

I regimi di moratoria pubblici e privati introdotti in risposta alla crisi dovuta alla Covid-19 non comportano automaticamente la riclassificazione di un'esposizione come "soggetta a misure di concessione", "in bonis" o "deteriorata". Nel quadro della definizione di misure di concessione⁴⁶, le banche offrono generalmente misure specifiche (ad esempio la sospensione temporanea del rimborso del capitale e/o del pagamento degli interessi sul prestito) per aiutare i singoli debitori che hanno difficoltà o rischiano di avere temporaneamente difficoltà finanziarie ad adempiere l'obbligazione di rimborso. Se una misura di concessione porta alla riduzione di un'obbligazione finanziaria (la cosiddetta "ristrutturazione onerosa"), è improbabile che il mutuatario possa adempiere alle proprie obbligazioni⁴⁷. Tuttavia, i regimi di moratoria pubblica e privata introdotti in risposta alla crisi dovuta alla Covid-19 hanno carattere prevalentemente preventivo e generale. Mirano ad affrontare rischi sistemici e ad attenuare i potenziali rischi che potrebbero verificarsi in futuro nell'economia dell'UE nel suo complesso. Essi non riguardano uno specifico mutuatario, dato che la durata del ritardo nel pagamento è fissa per ogni mutuatario, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria specifica⁴⁸. Per questi motivi, si potrebbe ritenere che non incidano sulla classificazione dei prestiti in questione. Le moratorie pubbliche e private dovrebbero essere trattate in modo analogo nella misura in cui hanno lo stesso scopo e caratteristiche analoghe.

Gli orientamenti dell'ABE, del 2 aprile 2020, sulle moratorie sui pagamenti⁴⁹ specificano in quali condizioni le moratorie di pagamento pubbliche o private non determinano la classificazione come misure di concessione. Se il rimborso di un'obbligazione è sospeso a causa di una moratoria, il conteggio dei "giorni di arretrato"⁵⁰ è sospeso e il ritardo è conteggiato sulla base del piano di ammortamento modificato⁵¹. Sebbene le banche siano

⁴⁶ Articolo 47 *ter* del CRR.

⁴⁷ Articolo 178, paragrafo 3, lettera d), del CRR.

⁴⁸ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19 e [gli orientamenti dell'ABE, del 2 aprile 2020, sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.](#)

⁴⁹ Orientamenti sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, disponibili al seguente indirizzo: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis>.

⁵⁰ Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

⁵¹ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 25 marzo 2020, sull'applicazione del quadro prudenziale per quanto riguarda il default, le misure di concessione e l'IFRS 9 alla luce delle misure connesse alla pandemia di Covid-19, disponibile al seguente

ancora tenute a valutare caso per caso l'improbabile adempimento del debitore, questa valutazione si riferisce al piano di ammortamento modificato e, in assenza di riserve a tale riguardo, l'esposizione può conservare lo status di "in bonis".

Tuttavia, gli orientamenti dell'ABE sulle moratorie sui pagamenti chiariscono che le banche dovrebbero continuare ad applicare le loro politiche abituali in materia di valutazione dell'improbabile adempimento sulla base del rischio. Le banche dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio per valutare il rischio di credito dei debitori che beneficiano di una moratoria sui pagamenti. Anche nel caso in cui le moratorie sui pagamenti non sono classificate come misure di concessione, le banche devono valutare attentamente la qualità creditizia delle loro esposizioni che beneficiano di tali misure e individuare le situazioni in cui è improbabile che il debitore paghi ai fini della definizione di default⁵². Ciò significa che le banche dovrebbero prestare particolare attenzione e dare priorità alla valutazione dei debitori per i quali maggiori sono le probabilità di incorrere in difficoltà di pagamento.

4. Ruolo e responsabilità del settore bancario

Per essere efficaci, le misure di aiuto e di sostegno economico adottate dalle autorità pubbliche necessitano di canali di trasmissione efficaci e della piena collaborazione del settore bancario. Pertanto, le banche devono collaborare tra di loro e con le autorità pubbliche per mettere a disposizione una liquidità adeguata per garantire l'erogazione dei prestiti in tutta l'Unione. Le misure di sostegno adottate dalle autorità pubbliche hanno fatto affluire ulteriore liquidità nel settore e liberato le riserve di liquidità delle singole banche per rafforzarne la capacità di servire il mercato unico. Le banche, a cui spetta il compito di preservare i flussi di liquidità, dovrebbero continuare ad assumersi il dovere collettivo di preservare i prestiti interbancari. È pertanto fondamentale che le banche continuino a erogare prestiti alle famiglie e alle imprese e in tutta l'Unione.

Le banche dovrebbero accelerare la trasformazione digitale delle loro attività e rimanere vigili per quanto riguarda le frodi⁵³. Nel contesto del distanziamento sociale imposto dalle autorità pubbliche, la banca digitale guadagnerà sempre più terreno per garantire la continuità dei servizi bancari⁵⁴.

Le varie misure di vigilanza che esonerano temporaneamente alcune banche da determinati requisiti di capitale, di liquidità e operativi creano condizioni migliori affinché il settore bancario possa contribuire allo sforzo collettivo e garantire, grazie al suo ruolo sociale ed economico essenziale, la trasmissione delle misure di sostegno pubblico. Le misure di sostegno sono di natura preventiva, volte ad affrontare l'impatto immediato della crisi causata dalla Covid-19 e le difficoltà di prevedere il ritmo possibile della ripresa. Anche

indirizzo: <https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures>.

⁵² Articolo 178, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

⁵³ Cfr. la dichiarazione dell'ABE, del 31 marzo 2020, sulle azioni per attenuare i rischi di criminalità finanziaria nel corso della pandemia di Covid-19.

⁵⁴ Cfr. la consultazione della Commissione su una nuova strategia sulla finanza digitale per l'Europa.

se ricapitalizzate in misura sostanziale e meglio attrezzate per sostenere scenari sfavorevoli rispetto a quanto avvenuto nella crisi finanziaria del 2008-2009, le banche devono comunque prepararsi ad un peggioramento delle prospettive economiche, che inevitabilmente aumenterà i rischi cui sono esposte e i relativi costi. Le banche devono agire con prudenza per garantire il mantenimento e il rafforzamento della propria base di capitale e implicitamente della loro capacità di continuare a concedere prestiti.

Nell'attuale situazione eccezionale la non distribuzione dei dividendi rappresenta un aggiustamento prudente delle politiche di distribuzione delle banche. Le autorità di vigilanza hanno invitato le banche a non procedere alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni nel corso della crisi dovuta alla Covid-19⁵⁵. È lodevole che un numero sempre crescente di banche abbia deciso di sospendere il pagamento dei dividendi, e tutte le banche dell'Unione sono invitate a non procedere a distribuzioni di dividendi e a operazioni di riacquisto di azioni volte a remunerare gli azionisti durante la crisi dovuta alla Covid-19. Il settore bancario invierebbe in tal modo un segnale forte per manifestare l'impegno collettivo a fare la propria parte nella gestione dell'emergenza.

Nelle attuali circostanze le banche sono inoltre invitate a mostrarsi prudenti nel pagamento della componente variabile della remunerazione. L'ABE e il presidente del consiglio di vigilanza della BCE hanno incoraggiato le banche a mostrare moderazione in materia di bonus, e un certo numero di autorità di vigilanza nazionali hanno già intrapreso alcune azioni in tal senso. Nell'attuale contesto è di fondamentale importanza che tutte le risorse a disposizione delle banche, comprese quelle stanziare per i bonus, siano per quanto possibile mobilitate per rafforzare la solidità delle banche e la loro capacità di prestito e quindi, in ultima analisi, per sostenere la clientela. In questi tempi difficili la limitazione dell'importo dei bonus versati all'alta dirigenza e ai percettori di redditi alti costituisce per le banche anche un modo per esprimere solidarietà nei confronti delle persone colpite dalla pandemia di Covid-19.

5. Monitoraggio e follow up

L'UE ha dimostrato la capacità di rispondere rapidamente alla crisi. L'ABE, la BCE e le autorità nazionali competenti hanno adottato misure di sostegno per liberare risorse operative delle banche e hanno dato istruzioni alle banche di utilizzare tutta la flessibilità insita nel quadro normativo.

La Commissione accoglie con favore queste misure e incoraggia le banche a far ricorso a tale flessibilità. Queste misure sono state adottate con la chiara finalità di sostenere le banche perché possano svolgere il proprio ruolo nell'affrontare la crisi dovuta alla Covid-19. La Commissione, insieme alla BCE, all'ABE e alle autorità nazionali, monitorerà in che modo le banche utilizzeranno la flessibilità e libereranno capitale, e valuterà fino a che punto

⁵⁵ Cfr. la raccomandazione della BCE, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di Covid-19 e la dichiarazione dell'ABE, del 31 marzo 2020, sulla distribuzione dei dividendi, il riacquisto di azioni e la componente variabile delle remunerazioni. Le autorità nazionali competenti hanno rilasciato dichiarazioni analoghe.

le misure di sostegno contribuiscono all'erogazione del credito bancario. Il monitoraggio riguarderà anche i volumi di credito e gli standard seguiti per la concessione, quali i criteri di sottoscrizione delle banche, al fine di valutare se la crisi in corso abbia un impatto restrittivo sull'erogazione del credito.

Allo stesso tempo la Commissione continuerà a contribuire ad una risposta internazionale coordinata a livello di G20, G7 e FSB, nonché con gli organismi internazionali di normazione, quali il Comitato di Basilea, l'FSB e lo IASB. Grazie all'azione normativa a livello mondiale a seguito della crisi finanziaria 2008-2009, oggi il sistema bancario mondiale dispone di un livello di capitali e di liquidità notevolmente superiore rispetto all'inizio di quella crisi. Pertanto, le banche si trovano in una posizione più forte per assorbire lo shock della crisi sanitaria mondiale e garantire un finanziamento continuo all'economia. Poiché la pandemia è mondiale e dato che le operazioni bancarie spesso travalicano i confini nazionali, anche stavolta la risposta normativa deve essere coordinata a livello mondiale. A tale riguardo, nella riunione ministeriale del 15 aprile il G20 ha presentato un piano di azione che fornisce un'ampia risposta alla crisi dovuta alla Covid-19 e alle sue conseguenze economiche, comprese azioni in materia di regolamentazione e vigilanza finanziarie. Il lavoro della Commissione a livello mondiale comprende i) la condivisione delle informazioni sulle misure prese dall'UE, ii) il contributo alla risposta politica mondiale e iii) l'agevolazione dell'attuazione nell'UE delle misure concordate a livello mondiale. La Commissione accoglie con favore le decisioni adottate dal Comitato di Basilea, rispettivamente il 27 marzo⁵⁶ e il 3 aprile⁵⁷, di rinviare di un anno l'attuazione degli ultimi elementi della riforma di Basilea III e di estendere le disposizioni transitorie in materia di trattamento ai fini del capitale regolamentare della contabilità delle perdite attese su crediti. La Commissione accoglie inoltre con favore l'annuncio dell'FSB del 2 aprile⁵⁸ di ridefinire le priorità del proprio programma di lavoro al fine di massimizzare il valore del suo lavoro per la risposta alla Covid-19. La Commissione prevede di rinviare l'adozione della propria proposta legislativa sugli elementi finali del quadro di Basilea III, ma di adottarla comunque in tempo affinché le prossime norme di Basilea III possano essere effettivamente attuate nell'UE entro gennaio 2023. Nella valutazione di impatto che accompagnerà detta proposta la Commissione terrà conto dell'impatto della crisi dovuta alla Covid-19 sulla situazione finanziaria delle banche.

Le misure di regolamentazione e di vigilanza hanno dimostrato che esiste un'ampia flessibilità per preservare l'attività di prestito ai clienti colpiti dalla crisi dovuta alla Covid-19 entro i limiti del quadro normativo dell'Unione. In questa situazione non sono auspicabili modifiche di ampia portata, le quali, costringendo le banche ad adeguamenti, aumenterebbero piuttosto l'onere operativo. Inoltre, modifiche improvvise dei quadri contabili e prudenziali dell'UE nel pieno di una crisi potrebbero erodere la fiducia dei cittadini nelle banche dell'UE.

⁵⁶ Cfr. <https://www.bis.org/press/p200327.htm>.

⁵⁷ Cfr. <https://www.bis.org/press/p200403.htm>.

⁵⁸ Cfr. <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/addressing-financial-stability-risks-of-covid-19/>.

Allo stesso tempo sono necessarie modifiche mirate di aspetti specifici del quadro prudenziale per consentire alle banche di svolgere il loro ruolo fondamentale nel sostenere le persone e l'economia. Pertanto, assieme alla presente comunicazione interpretativa, la Commissione adotta una proposta legislativa⁵⁹ per introdurre modifiche alle vigenti disposizioni transitorie in materia di contabilità delle perdite attese su crediti e il rinvio del nuovo requisito della riserva del coefficiente di leva finanziaria proposto dal Comitato di Basilea, nonché alcune modifiche minori a elementi specifici del CRR così da massimizzare la capacità delle banche di assorbire le perdite dovute alla pandemia di Covid-19 e di consentire loro di continuare a concedere prestiti alle imprese e alle famiglie, continuando nello stesso tempo a garantirne la resilienza.

Potrebbe essere necessario anche rafforzare le misure di aiuto ai consumatori, in quanto è verosimile che la riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta alla perdita di posti di lavoro o alla diminuzione dell'attività economica, aumenti il sovraindebitamento nell'UE. Questi aspetti saranno presi in considerazione nel quadro del riesame della direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE) e della direttiva sul credito ipotecario (2014/17/UE), previsto per il 2021.

In futuro la Commissione avvierà contatti ancora più stretti con il settore finanziario europeo per quanto riguarda il ruolo del settore nella lotta contro il coronavirus e il relativo impatto socioeconomico e nel sostegno a una ripresa economica sostenibile. La risposta deve essere europea, in modo da evitare la frammentazione nazionale e l'azione non coordinata.

A tal fine, la Commissione avvierà un dialogo con il settore finanziario europeo e altri portatori di interessi (imprese e rappresentanti dei consumatori) per esaminare idee su come il settore dovrebbe partecipare agli sforzi volti a sostenere i cittadini e le imprese durante la crisi e nel corso della successiva ripresa, sulla base delle migliori pratiche e, in futuro, per promuovere una ripresa economica sostenibile basata sulla transizione verde e digitale nel contesto della prossima strategia rinnovata dell'UE per la finanza sostenibile. A tal fine, la Commissione lavorerà a stretto contatto con tutti i portatori di interesse nel settore finanziario per sostenerne il ruolo e l'impegno nel sostegno alle imprese e alle famiglie europee.

⁵⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (COM(2020) 310 del 28.4.2020).